

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) da un lato, ha giustamente riconosciuto che «Castell» era un'indicazione vinicola di origine riconosciuta, dall'altro, tuttavia, ha ritenuto erroneamente che il marchio contestato «CASTEL» fosse chiaramente diverso da «Castell» e, pertanto, ha concluso che il marchio contestato poteva essere registrato, (ii) nell'affermare che «CASTEL» era una parola comunemente usata nell'industria vinicola per «castello», non ha dedotto che «CASTEL» non poteva essere registrato; violazione degli artt. 63, 64, 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha correttamente preso in considerazione i fatti e gli argomenti presentati; violazione dell'art. 65 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha agito ultra vires nel giustificare la propria decisione invocando una «coesistenza pacifica», anche se non risulta che tale dottrina sia significativa per la registrazione di un marchio.

**Ricorso presentato il 4 agosto 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)**

(Causa T-321/10)

(2010/C 260/34)

*Lingua di deposito del ricorso:* l'italiano

#### Parti

*Ricorrente:* SA.PAR. Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, avvocato, M. Bussoletti, avvocato, G. Petrocchi, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso:* Salini Costruttori SpA (Roma, Italia)

#### Conclusioni della ricorrente

- Accogliere il presente ricorso.
- Annullare la decisione emessa dalla prima Commissione di ricorso presso l'UAMI in data 21 aprile 2010 per violazione degli artt. 52, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a) RMC e per difetto di motivazione.

— Condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento e di quello avanti la Commissione di ricorso.

#### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità:* Marchio verbale «GRUPPO SALINI» (richiesta di registrazione n. 3 832 161), per servizi nelle classi 36, 37 e 42.

*Titolare del marchio comunitario:* La ricorrente.

*Parte che richiede la nullità del marchio comunitario:* SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

*Diritto di marchio di colui che richiede la nullità:* Marchio notoriamente conosciuto in Italia, marchio di fatto, nome a dominio e denominazione societaria «SALINI», per servizi nelle classi 36, 37 e 42.

*Decisione della divisione di annullamento:* Rigetto della domanda di nullità.

*Decisione della commissione di ricorso:* Annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del marchio comunitario.

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 53, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c), del medesimo, nonché violazione del suo art. 52, n. 1, lett. b) e difetto di motivazione.

**Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Clasado/Commissione**

(Causa T-322/10)

(2010/C 260/35)

*Lingua processuale:* l'inglese

#### Parti

*Ricorrente:* Clasado Ltd. (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: G.C. Facenna, barrister, M.E. Guinness e M.C. Hann, solicitors)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare le parti dei regolamenti (UE) della Commissione 5 maggio 2010, nn. 382 <sup>(1)</sup> e 384 <sup>(2)</sup>, relative alle indicazioni sulla salute presentate dalla ricorrente con riguardo al Bimuno<sup>BT</sup> (BGOS) Prebiotic; e
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, delle parti dei regolamenti (UE) della Commissione 5 maggio 2010, nn. 382 e 384, in cui si stabilisce che le indicazioni sulla salute presentate con riguardo al Bimuno<sup>BT</sup> (BGOS) Prebiotic, un integratore alimentare prebiotico studiato per sostenere il sistema immunitario e la salute gastrointestinale negli umani e per ridurre il rischio di diarrea del viaggiatore, non rispettano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 <sup>(3)</sup> e non devono pertanto essere autorizzate.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, nell'adottare i regolamenti in questione la Commissione ha violato le forme sostanziali, segnatamente il procedimento di osservazioni da parte del richiedente e del pubblico previsto dagli artt. 16, n. 6, e 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

In secondo luogo, così facendo la Commissione ha anche erroneamente omesso di considerare l'art. 38, n. 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 <sup>(4)</sup>, che è volto a garantire che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare svolga le proprie attività con un livello elevato di trasparenza.

Pertanto, i regolamenti in questione sono stati adottati sulla base di un errore di diritto, in quanto dichiarano che le osservazioni

aggiuntive dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 4 dicembre 2009 sulle richieste della ricorrente non costituiscono un parere, o parte di un parere, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Inoltre, i regolamenti della Commissione di cui si chiede l'annullamento sono stati adottati in violazione del diritto della Clasado di essere ascoltata previsto dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(5)</sup>, nonché del suo legittimo affidamento.

Infine, la Commissione ha altresì violato il diritto a una buona amministrazione, che costituisce uno dei principi generali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, ed in particolare il suo obbligo, in qualità di organo decisionale ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006, di esaminare in modo diligente ed indipendente tutto il materiale pertinentemente a sua disposizione.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) della Commissione 5 maggio 2010, n. 382, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) della Commissione 5 maggio 2010, n. 384, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1924, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389).